

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Settore Antidoping
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO
DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 1 - Referente Federale Antidoping

1. Il Referente Federale Antidoping è nominato dal Consiglio Federale, nell'ambito della struttura amministrativa Federale (di norma il Responsabile del Settore Antidoping della Segreteria Generale). Può essere nominato anche un sostituto referente federale Antidoping.
2. Il Referente Federale Antidoping ha il compito di:
 - A. mantenere rapporti e contatti operativi, nella materia dell'antidoping e al fine dei controlli, con gli organismi ufficiali preposti;
 - B. provvedere, ai fini dell'accreditamento da parte del CONI-NADO alla selezione ed alla formazione dei Rappresentanti Federali e coordinarli per le sessioni di prelievo Antidoping.
 - C. coordinare e controllare le attività svolte dai rappresentanti antidoping di cui all'art. 2 della presente Appendice, procedendo anche alla loro designazione per singole gare.

Art. 2 - I Rappresentanti Federali Antidoping

1. I Rappresentanti Federali Antidoping conseguono la qualifica a seguito del superamento di un apposito corso di formazione ed accreditamento svolto dal CONI –NADO, alla sottoscrizione di una specifica autocertificazione (allegata) ed all'inserimento di un apposito elenco federale .
2. I Rappresentanti Federali Antidoping effettuano tutte le operazioni ad essi intestate dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO e dal presente Regolamento ed a tal fine coadiuvano i Doping Control Officer – DCO, responsabili dei controlli antidoping.

Art. 3 - Controlli Antidoping – Attività preliminari

1. Il Rappresentante Federale Antidoping coadiuva il DCO e viene designato dalla Federazione con lettera ufficiale di incarico .
2. Una copia della lettera viene consegnata ad un responsabile dell'organizzazione dell'evento il quale dovrà assicurargli l'ingresso nell'impianto , con la propria autovettura, per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo.
3. Il Rappresentante Federale Antidoping verifica la rispondenza del locale per le attività antidoping come previsto dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO, ferme restando le competenze in materia attribuite al DCO.
4. Il DCO ed Il Rappresentante Federale Antidoping raggiungono l'impianto di gara almeno 30 minuti prima dell'orario previsto per l'arrivo della competizione.

ART. 4 -Selezione delle corse e dei corridori

Corse

Il controllo anti-doping viene effettuato nell'ambito degli eventi inseriti nel TDP nazionale e nel TDP nazionale aggiuntivo, adottato ogni anno dal Consiglio Federale, proposto al Comitato per i Controlli Antidoping del CONI-NADO e deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI.

- Esso è obbligatorio senza eccezioni, nei tentativi di record nazionali:

- Gli atleti da selezionare per il controllo del TDP saranno individuati autonomamente dal CONI NADO.

Per il TDP aggiuntivo, la FCI, nell'ambito del budget stanziato a tal fine e delle priorità strategiche di intervento sul fenomeno del doping in base alla sua evoluzione qualitativa e quantitativa , chiederà al CONI –NADO di effettuare, fatto salve cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'atleta ed della FCI, i controlli nei campionati italiani su strada, fuori strada e pista.

Inoltre, il controllo anti-doping in TDP aggiuntivo, può essere organizzato in tutte le corse dei calendari nazionale e regionali di tutte le categorie, fuori competizione e mirato .

Corridori

1) Ai controlli anti-doping effettuati in occasione delle corse su strada, fuoristrada e pista valide per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno sottoposti i primi due classificati di ogni specialità e categoria, ed eventualmente un sorteggiato. Nei campionati italiani che, nello stesso giorno di gara, si articolano in più specialità o per più categorie, le specialità o categorie sottoposte a controllo verranno stabilite tramite sorteggio.

2) In ogni corsa del calendario nazionale e di quelli regionali nelle quali sia effettuato il controllo antidoping, sono tenuti a sottoporsi a controllo anti-doping i seguenti corridori:

I) Corse su strada di un giorno (tutte le categorie)

a) Norma Generale

1) Il primo classificato

2) Due corridori estratti a sorte fra tutti i partenti.

b) Corse in due frazioni

1) Il primo classificato della prima frazione

2) Il primo classificato della seconda frazione

3) Un corridore estratto a sorte fra tutti i partenti per ogni frazione fra tutti i partenti.

II) Corse a tappe (per le categorie previste) e tappe a cronometro incluse

a) Norma Generale

1) Il primo classificato di ciascuna tappa

2) Il primo della classifica generale dopo ciascuna tappa

3) Due corridori estratti a sorte fra tutti i partenti.

b) Semitappe

1) Il primo classificato della prima semitappa

2) Il primo classificato della seconda semitappa

3) Il primo della classifica generale dopo la seconda semitappa

4) Un corridore estratto a sorte , per ogni semitappa tra tutti i partenti

c) Tappa a cronometro a squadre

1) Un corridore della prima squadra classificata estratta a sorte

2) Il primo corridore della classifica generale dopo la tappa

3) Due corridori estratti a sorte fra tutte le squadre che hanno preso il via.

III) Corse a cronometro non incluse nelle corse a tappe

a) Individuali

1) I primi due classificati

2) un corridore estratto a sorte fra i corridori partenti

b) A squadre

1) Un corridore della prima squadra classificata estratto a sorte

2) Un corridore della seconda squadra classificata estratto a sorte

3) un corridore estratto a sorte fra tutte le squadre che hanno preso il via.

c) A coppie

1) Come lettera b) n. 1 precedente

IV) Corse su pista per tutte le specialità e per ogni categoria

a) Corse Individuali

1) Il primo classificato di ogni classifica finale

2) due corridori estratti a sorte fra i corridori della classifica finale

b) Corse a squadre

1) Un corridore della prima squadra della classifica finale di ogni specialità estratto a sorte

2) Due corridori estratti a sorte fra tutte le altre squadre della classifica finale

V) Corse fuoristrada

a. Corse Individuali

1. Il primo classificato di ogni classifica finale

2. due corridori estratti a sorte fra i corridori della classifica finale

Corse a squadre

1. Un corridore della prima squadra della classifica finale di ogni specialità

2. Due corridori estratti a sorte fra tutte le altre squadre della classifica finale

VI) Sei Giorni

1) Un corridore della prima coppia o squadra classificata

2) Due corridori estratti sorte ciascuno da una delle altre coppie o squadre sorteggiate.

I controlli saranno effettuati al termine delle giornate di gara stabilite dall'organismo preposto.

Ogni corridore ha l'obbligo di assicurarsi personalmente se sia tenuto o meno a sottoporsi al controllo antidoping.

L'organizzatore e il Rappresentante Federale Antidoping devono assicurarsi che in prossimità della linea di arrivo ed all'entrata del locale adibito al controllo anti-doping venga affisso, almeno 20 minuti prima della fine della gara, l'elenco dei numeri di corsa dei corridori che devono sottoporsi al controllo.

Il rappresentante Federale o lo chaperon, qualora presente, provvede ad avvertire con notifica, alla fine della loro corsa, i corridori selezionati o estratti a sorte, affinché essi possano sottoporsi immediatamente al controllo, dopo il loro arrivo.

I corridori che devono obbligatoriamente sottoporsi al controllo antidoping in ragione del piazzamento conseguito, non possono giustificare la loro mancata presentazione al controllo con il mancato inserimento del loro numero di gara, nell'elenco di cui al presente articolo.

Art. 5 - Relazione di servizio

1. In esito alle operazioni svolte di loro competenza i Rappresentanti Federali Antidoping redigono una apposita relazione di servizio e la trasmettono al Referente Federale Antidoping, entro il primo giorno feriale successivo alla data della attività effettuata.

In tale relazione devono essere annotati tutti quei comportamenti o fatti che, nel loro giudizio ed esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza, non sono stati conformi alle norme delle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO e devono essere riportate le evenienze, se intercorse, di seguito descritte:

- presenza di altre persone alle operazioni;

- assenza dei Rappresentanti Ufficiali delle squadre alle operazioni antidoping.

2. Il locale predisposto per il prelievo delle urine deve essere situato in prossimità del traguardo. Tale luogo deve essere segnalato con precisione a partire dalla linea d'arrivo. Esso deve essere corrispondente ai requisiti ed alle dotazioni tassative della Sala dei Controlli Antidoping, riportata sul sito federale.

3. In caso di carenze nell'organizzazione materiale del controllo antidoping la società organizzatrice della corsa è assoggettata alle sanzioni previste dal Regolamento Tecnico dell'attività agonistica dilettanti da parte del Giudice Sportivo Regionale o Nazionale su denuncia del Rappresentante Federale Antidoping. Nelle corse a tappe la sanzione applicabile è commisurata al numero dei giorni nei quali si è riscontrata l'infrazione. Per i casi più gravi di inadempienza il Referente Federale Antidoping trasmetterà la segnalazione al Procuratore Federale. Per l'attività professionistica valgono le norme UCI.

4. In caso di carenze organizzative riscontrate nella stessa corsa da parte del Rappresentante Federale Antidoping per due anni consecutivi, il Consiglio Federale o il Comitato Regionale competente potranno escludere la corsa dal calendario nazionale o regionale per la durata di un anno.

Nel caso emergano nuove carenze in occasione della prima edizione di tale corsa successiva all'anno di sospensione, il Consiglio Federale della FCI o il Comitato Regionale competente potranno escludere nuovamente la gara per periodo di pari durata.

Il rapporto del Rappresentante Federale Antidoping al riguardo dovrà essere trasmesso per il seguito di competenza: direttamente al Referente Federale Antidoping, alla Struttura Tecnica Federale od alla Struttura Tecnica Regionale oltre che al Giudice Sportivo Nazionale unitamente alla documentazione stabilita per l'omologazione della gara. Per l'attività professionistica valgono le norme UCI.

5. Qualora in conseguenza di carenze nell'organizzazione materiale del controllo il Rappresentante Federale Antidoping non abbia potuto svolgere utilmente il suo compito, l'indennità di missione e le spese di viaggio per il Rappresentante Federale stesso saranno poste a carico dell'organizzatore della corsa (oltre che le spese di soggiorno a esso normalmente ascritte).

ART. 6

Invalidazione dei risultati di una competizione

1. La sanzione in via definitiva per una violazione delle Norme Sportive Antidoping ,in relazione ad un controllo condotto durante una competizione determina automaticamente l'invalidazione dei risultati individuali ottenuti (con tutte le conseguenze del caso, ivi inclusa la perdita di medaglie, punti e premi), a prescindere da eventuali ulteriori sanzioni che possono essere applicate.

2. Determina, altresì, la modificazione dell'ordine di arrivo delle corse di un giorno e delle tappe e della relativa classifica generale finale. Per il corridore sanzionato in via definitiva, comporta la perdita di qualsiasi premio e punteggio o la restituzione alla società organizzatrice di quelli già corrisposti.

Le modificazioni degli ordini di arrivo e delle classifiche sono effettuate secondo competenza dal Giudice Sportivo Nazionale o Regionale, secondo che si tratti di gare iscritte nel calendario internazionale e nazionale o in quello regionale sulla base della documentazione trasmessa ai medesimi organi di giustizia da parte della giuria.

3. Quando un corridore sia sanzionato per un esito avverso accertato al termine di una prova a squadre ovvero quando questi abbia commesso una frode od un tentativo di frode durante il controllo svolto al termine di quella stessa prova, l'esclusione dall'ordine di arrivo è applicata a carico dell'intera squadra.

Se, tuttavia, la prova a squadre si effettua nell'ambito di una corsa a tappe, la squadra cui appartiene il corridore in questione viene retrocessa all'ultimo posto dell'ordine di arrivo della tappa con il suo tempo effettivo e con penalizzazione nella classifica generale a squadre di 10 minuti.

4. Nelle gare valedoli per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano di ogni specialità e per ogni categoria, maschile e femminile, della classe agonistica la sanzione definitiva comporta, oltre alla perdita del titolo e di ogni premio e punteggio, le seguenti misure :

Gare su strada e fuoristrada: esclusione del corridore dall'ordine di arrivo, ed attribuzione del titolo al corridore successivamente piazzato, in caso negativo il posto in classifica rimarrà vacante.

Gare su pista:

5. per le specialità nelle quali alla classifica finale si perviene almeno dopo una prova eliminatoria, il posto conseguito dal corridore, sanzionato in via definitiva, rimarrà vacante senza poter essere sostituito dal corridore successivamente classificato.

6. per le specialità nelle quali alla classifica finale si perviene senza alcuna prova eliminatoria il posto conseguito dal corridore sanzionato in via definitiva, comporta l'attribuzione del titolo al corridore successivamente classificato

ART. 7

Assenza del Rappresentante Federale Antidoping

1. Nel caso di assenza o sopravvenuta indisponibilità del Rappresentante Federale il DCO, lo sostituisce in tutte le attività per come possibile, eventualmente coadiuvato dallo o dagli chaperon, se presenti.

Art. 8

Assenza del DCO

1. Se il DCO responsabile del controllo antidoping non raggiunge il locale adibito alle operazioni antidoping per un qualsivoglia motivo entro 15 minuti dall'effettivo orario di termine della corsa, le attività antidoping previste dalla presente appendice non vengono espletate.

Art. 9

Incompatibilità e riservatezza

1. Il Referente Federale Antidoping, i Rappresentanti Federali Antidoping e i componenti la Segreteria sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.

2. Il Referente Federale Antidoping, i Rappresentanti Federali e i componenti la Segreteria non possono avere cariche né incarichi dalle società sportive affiliate alla Federazione, né possono direttamente o indirettamente assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO.

ART. 10

Condizioni necessarie per la esecuzione del controllo antidoping

1. 1. La presentazione della lista dei partenti , che sarà fornita dal Presidente di Giuria al DCO e al Rappresentante Federale Antidoping costituisce, ad ogni effetto, l'unica condizione per poter procedere alla esecuzione del controllo antidoping per i corridori di quella manifestazione, indipendentemente dalla circostanza che, nei casi previsti dai Regolamenti FCI, la corsa venga interrotta prima del termine regolamentare per qualsiasi circostanza.
2. In caso di controlli antidoping mirati si procede indipendentemente dalla presentazione della lista di cui al precedente comma.